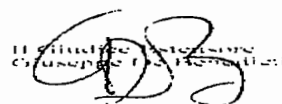


per la campagna di comunicazione apertura nuova aerostazione di Bari - Intervento promo-pubblicitario mediante pianificazione spot televisivi 30" su emittenti televisive private a diffusione regionale dal 27 marzo al 7 aprile 2005 per un importo complessivo di euro 118.200,00. La fattura è stata protocollata in entrata dalla SEAP S.p.A. al n. 004063 del 20.4.2005 e annotata al registro delle fatture acquisiti al n. 1189/01. La stessa è stata pagata con disposizione di addebito sul c/c n. 3004 intestato alla SEAP S.p.A. e acceso presso il San Paolo Banco di Napoli sottoscritta dal direttore amministrativo Patrizio Summa (allegato n. 365 alla informativa conclusiva);

3. fattura n. 167 datata 15.4.2005 emessa dallo "Studio Bi Quattro" per la campagna di comunicazione apertura nuova aerostazione di Bari - Pianificazione inserzioni tabellari su quotidiani e periodici a diffusione regionale e nazionale e su specializzati di settore per un importo complessivo di euro 55.200,00. La fattura è stata protocollata in entrata dalla SEAP S.p.A. al n. 004064 del 20.4.2005 e annotata al registro delle fatture acquisiti al n. 1190/01. La stessa è stata pagata con disposizione di addebito sul c/c n. 3004 intestato alla SEAP S.p.A. e acceso presso il San Paolo Banco di Napoli sottoscritta dal direttore amministrativo Patrizio Summa (allegato n. 366 alla informativa conclusiva);

4. fattura n. 253 datata 18.5.2005 emessa dallo "Studio Bi Quattro" per la campagna di comunicazione apertura nuova aerostazione di Bari - Intervento promo-pubblicitario mediante inserzioni tabellari su periodici a diffusione nazionale per un importo complessivo di euro 21.180,00. La fattura è stata protocollata in entrata dalla SEAP S.p.A. al n. 005762 del 31.5.2005 e annotata al registro delle fatture acquisiti al n. 1641/01. La stessa è stata pagata con disposizione di addebito sul c/c n. 3004 intestato alla SEAP S.p.A. e acceso presso il San Paolo Banco di Napoli sottoscritta dal direttore amministrativo Patrizio Summa e dal direttore generale Marco Franchini (allegato n. 367 alla informativa conclusiva).

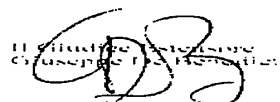
In totale, lo "Studio Bi Quattro", per la sola campagna promozionale pubblicitaria per l'apertura della nuova aerostazione barese e relativa ai 4 elaborati, ha fatturato e incassato, in maniera frazionata, euro 522.780,00, ben oltre i limiti per cui sono obbligatorie le procedure ad evidenza pubblica.



Il Presidente
Claudio Martelli

Presso gli uffici dell'emittente TV privata TELERAMA è stato acquisito invece dai Finanziari operanti un contratto del 23.3.2005 tra la K&C concessionaria di pubblicità della "Broker P.R. S.r.l." (società concessionaria di cui il PAGLIARO è proprietario al 95%, come da allegato n° 367/bis alla informativa conclusiva) e lo "Studio Bi Quattro" del Lombardini per trasmissione su l'emittente televisiva TELERAMA di duecentoventotto spot della durata di 30" dal 27.3.2005 al 7.4.2005 al prezzo unitario di euro 25,00 per complessivi euro 5.700,00 + IVA, contratto ovviamente sottoscritto da Lombardini (di cui all'allegato n. 368 della informativa conclusiva). È stata trovata anche la fattura n. 987 del 15.4.2005 emessa dalla K&C concessionaria di pubblicità della "Broker P.R. S.r.l." nei confronti dello "Studio Bi Quattro" per l'importo complessivo di euro 5700,00 + IVA (allegato n. 369 della informativa conclusiva). Sempre presso gli studi della emittente privata TELERAMA i Finanziari hanno reperito anche un estratto del c/c n. 65100533 acceso presso la filiale di Lecce della Banca di Roma su cui si evidenzia il pagamento della fattura su descritta in data 6.7.2005 (allegato n. 370 alla informativa conclusiva).

Dall'esame di tale documentazione, ed in particolare dalla fattura n. 987 del 15.4.2005 nei confronti dello "Studio Bi Quattro", che è stato a sua volta pagato con il denaro (pubblico) della SEAP, ritiene questo Giudice di poter concludere che era stata comunque soddisfatta la richiesta del PAGLIARO di ottenere un contratto pubblicitario dalla SEAP S.p.A., così come avanzata a FITTO in contropartita alla messa in onda sulle reti televisive di sua proprietà, in maniera anche reiterata, di stralci di dibattiti politici, a loro dire favorevoli al Presidente FITTO sul piano mediatico, convinzione avvalorata dallo stesso esame della cronologia dei comportamenti degli indagati: infatti, la prima richiesta di ottenere pubblicità dalla SEAP per l'inaugurazione dell'aeroporto pugliese fatta dal PAGLIARO al Presidente regionale, così come emerge dalla sopra richiamata intercettazione, è del 22.3.2005. Il Presidente FITTO ha in pari data chiamato il Di Paola e quest'ultimo il giorno dopo (23.3.2005) ricordava a Summa di "preparare" con apposito "messaggino" il Lombardini all'incontro con PAGLIARO, fissato (e svolto) tra un funzionario di TELERAMA ed il Lombardini proprio per il 23.3.2005 ed il Summa riferiva al Di Paola di aver già parlato con il Bombardini del fatto il giorno prima (cioè il 22.3.2005) e, comunque, solo dopo



Il Presidente del Tribunale
Contabile

aver chiesto esplicitamente, ed ottenuto, l'intervento del Presidente il PAGLIARA ha ottenuto dalla SEAP ciò che desiderava.

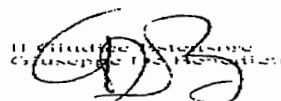
Inoltre, appare utile evidenziare che nel contratto pubblicitario stipulato il 23 marzo 2005 con TELERAMA, come detto sopra, il costo per singolo spot indicato in contratto è di euro 25,00, mentre il costo riportato sul "*Progetto esecutivo per mezzi, tempi e costi*" elaborato dalla "Studio Bi Quattro" sottoposto alla SEAP S.p.A. per la campagna di comunicazione apertura nuova aerostazione di Bari - Intervento promo-pubblicitario mediante pianificazione spot televisivi da 30 secondi ciascuno su emittenti televisive private a diffusione regionale dal 27 marzo al 7 aprile 2005, riferito all'emittente televisiva, TELERAMA è raddoppiato ad euro 50,00: eppure sul medesimo progetto lo "Studio Bi Quattro", partendo dal costo complessivo degli spot riferito a tutte le emittenti televisive a diffusione regionale, proponeva un prezzo "nettissimo", applicando una percentuale di sconto superiore al 50%, tanto da persuadere sull'economicità del progetto stesso.

Ulteriore annotazione, comunque solo *ad colorandum*, va fatta sulla data del "17 marzo 2005" riportata sul progetto "N.SBL/171 di prot." che, evidentemente, non può essere veritiera in quanto solo il 23 marzo il Lombardini, dopo le sollecitazioni ricevute, sottoscriveva, retrodatandolo, il contratto con PAGLIARO.

Nella fattispecie, quindi, la concessione di contratti pubblicitari e forniture di beni e servizi agli amici del Presidente costituirebbero la testimonianza della particolare operosità del citato amministratore della SEAP S.p.A. nella cura degli interessi politici del Governatore, particolarmente sensibile alla causa politica ed agli interessi della coalizione del Presidente FITTO (curioso all'uopo un episodio, quanto mai esemplificativo, pur non costituendo oggetto di contestazione per alcuno, relativo all'avvenimento dell'apertura della nuova aerostazione, trasformata per l'occasione in una sorta di convention elettorale in favore della lista "La Puglia prima di tutto" per specifica iniziativa dello stesso Di Paola che ne dava contezza al Presidente FITTO nel corso della seguente conversazione telefonica n. 10402 del 30.3.2005 RIT 302/05, riportata nella richiesta dei PP.MM. ma qui ritenuta inutile ai fini valutativi imposti dall'art. 273 c.p.p.).

Sempre *ad colorandum*, poi, si rammenta qui che, come già accennato

Il Presidente del Consiglio
Giuseppe De Rita



sub nota 8), i Finanziari inquirenti hanno constatato che le società "Progetto & Immagine" ed "Elle Group Advertising", entrambe, come detto *supra*, riconducibili a Loris Lombardini, hanno finanziato la campagna elettorale del candidato presidente FITTO con due versamenti di complessivi euro 10.000,00 effettuati il 24 febbraio 2005. (allegato n. 373bis ed allegato n. 373ter della informativa conclusiva) e che, sempre in tale contesto, anche altre società o persone fisiche con stretti rapporti commerciali con la SEAP S.p.A. hanno contribuito al finanziamento della campagna elettorale.

L'insieme degli elementi sopra esposti permette a questo Giudice di ritenere che si sia formato, anche in relazione al capo 6) della rubrica, un compendio di indizi sufficientemente grave (per l'emissione di una misura cautelare ex art. 273 c.p.p.) circa l'esistenza dello scambio illecito tra il Presidente regionale *pro tempore* e l'imprenditore televisivo; in particolare da una parte il PAGLIARO ha offerto, senza alcuna contropartita economica, l'appoggio politico ed un pressante uso dell'informazione televisiva in favore del candidato alle elezioni, per il quale rappresenta indiscutibilmente una utilità di grande valore, dall'altra vi è un intervento diretto del Pubblico Amministratore, quale rappresentante dell'ente pubblico maggior azionista della SEAP, presso la stessa azienda, per il tramite della influenza sull'amministratore della stessa e realizzando, con tali precise condotte, quel mercimonio del pubblico potere che, secondo i principi giurisprudenziali sopra già esaminati, utilizzando, in cambio di una personale contropartita, indebitamente detto potere, al fine di far ottenere al PAGLIARO un risultato che – come vedremo dall'esame della normativa in materia di pubblici appalti, tra breve – altrimenti non si sarebbe potuto ottenere.

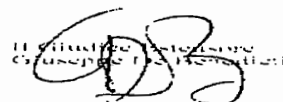
Significativo è il passaggio della sopra già commentata telefonata n. 7624 del 22.3.2005 RIT 302/05, nella quale il PAGLIARO esprimeva chiaramente la volontà di utilizzare la sua funzione informativa di imprenditore televisivo esclusivamente per favorire la posizione politica del candidato FITTO, mandando per ben cinque volta in onda un confronto politico con l'avversario giudicato dal FITTO (e dal PAGLIARO) come "*positivissimo*" e dando al candidato assicurazione e promessa di ulteriori, pressanti, passaggi televisivi, sicché, lo si ripete, in questa fattispecie l'uso del mezzo televisivo è una precisa utilità avente

Il Giudice istruttore
Giuseppe Palmieri

una sua apprezzabile rilevanza e tale mezzo, come abbiamo visto, non è fornito gratuitamente dal PAGLIARO, ma costituisce la precisa contropartita, iniziata con la richiesta al Pubblico Amministratore di una *"chiamata alla SEAP che sta prevedendo una campagna pubblicitaria"*, e, quindi, con la richiesta di un preciso vantaggio economico, in cambio, da parte del PAGLIARO, che ha ottenuto subito una positiva risposta con l'autorevole intervento del Governatore della Regione Puglia sull'Amministratore della SEAP, immediatamente "attivato" con la già ricordata telefonata n. 7625 del 22.3.2005 RIT 302/05, utilizzando in tal modo il Presidente della Regione e, d'altro canto, anche l'Amministratore *pro tempore* della SEAP, illecitamente il loro potere per favorire, in concreto, il privato imprenditore e concludendo la vicenda del mercimonio della funzione pubblica.

Sia il Presidente che l'Amministratore *pro tempore*, alla luce del compendio indiziario sopra rappresentato, hanno, dunque, entrambi abusato il primo del proprio potere di controllo²⁰ della Regione sull'ente SEAP e l'altro il proprio potere di amministrazione di detto ente pubblico, in tal modo asservendo la loro funzione, per utilità nei confronti del primo P.U., agli interessi del privato e concretando entrambi, con il PAGLIARO, il reato di corruzione previsto dall'art. 319 c.p. (si ricorda, come già detto prima a proposito della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza di cui ai capi terzo e quarto della rubrica) che l'atto contrario ai doveri d'ufficio non va inteso come atto in senso formale, dovendo la locuzione ricomprendere qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale che sia in contrasto con norme giuridiche, con istruzioni di servizio e che comunque violi quegli specifici doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà cui il Pubblico Amministratore è sempre e comunque tenuto.

²⁰ È infatti configurabile la corruzione propria anche quando l'agente pone in essere un atto contrario non a un dovere specifico d'ufficio, ma al generico dovere di fedeltà, obbedienza, imparzialità, onestà, vigilanza connesso con l'espletamento di funzioni pubbliche (in tal senso, infatti, si veda Cass. pen., sez. V, 17/11/2003, n.47892, Serino e altri, Guida al Diritto, 2004, 10, 99) ed inoltre, va evidenziato che anche una violazione dei doveri nella conduzione delle attività istituzionali demandate al PU eseguendo un controllo superficiale e affrettata è penalmente rilevante nella prospettiva in esame in quanto il p.u. contravviene al dovere d'ufficio di accertare, in modo rigoroso ed imparziale, la situazione della società o pratica esaminata (in tal ultimo senso, infatti, Cass. pen., sez. VI, 28/03/2001, n.22638, Sarritzu P Sarritzu, CED Cassazione, 2001, RV219005. Per Cass. pen., sez. VI, 17/12/1997, n.2326, Capitanucci, Giust. Pen., 1998, II, 640 integra il reato di corruzione propria e non quello più lieve di corruzione per atto d'ufficio, la condotta del pubblico ufficiale che, nel corso di una ispezione tributaria, concordi un corrispettivo con l'imprenditore per svolgere il proprio compito in modo rapido e poco approfondito.).



In ogni caso, come anticipato prima, va rilevato, alla luce della normativa che esamineremo adesso, che la procedura di assegnazione del servizio pubblicitario all'emittente privata salentina denominata "TELERAMA" è stata effettuata in diretta violazione di norme relative alla evidenza pubblica.

Infatti la prestazione di servizi pubblicitari è una tipica prestazione di servizi che, nella specie, per il combinato disposto degli artt. 1²¹ e 2²² del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 è sottoposta, conseguenzialmente, alla disciplina dei contratti ad evidenza pubblica.

Negli appalti di servizi la disciplina di riferimento è quella del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 6 maggio, n. 104). - Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi.

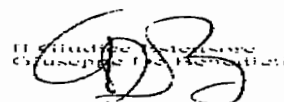
La legge all'articolo uno prevede che le disposizioni del decreto si applicano per l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni degli appalti di servizi il cui valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore al controvalore di 200.000 euro.

L'art. 7 prevede inoltre che gli appalti possono essere aggiudicati a trattativa privata (la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto), previa pubblicazione di un bando (che nella fattispecie è mancato), soltanto nei seguenti casi:

a) in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25, purché le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in

²¹ Il quale prevede la sottoposizione alla evidenza pubblica i servizi pubblici per un valore superiore dell'appalto a 200.000= euro. Ora come si evidenzia dai documenti di cui agli allegati n. 364-367 del risulta un pagamento di fatture per la complessiva somma di euro 522.780= relativa ad un bimestre; somma che ai sensi dell'art. 4 -gli appalti che presentano carattere di regolarità il valore dell'appalto deve stabilirsi in base al valore complessivo dei contratti analoghi relativi alla stessa categoria di servizi, conclusi nel corso dei dodici mesi-

²² Sono sottoposti a evidenza pubblica gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici.



questo caso, un bando di gara, a meno che ammettano alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura d'appalto;

b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi connessi non consentano la fissazione preliminare e globale del prezzo;

c) in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se di natura intellettuale o se rientranti tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato 1, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione perché essi possano essere aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette.

Inoltre gli appalti di servizi possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:

a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo che sono stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

b) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;

c) quando l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;

d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un bando; le circostanze addotte per giustificare tale impellente urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

e) per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, né nel contratto inizialmente concluso, ma

Il Presidente della Commissione
Giancarlo Pajetta

che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto o del contratto, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che:

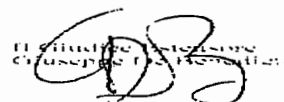
- 1) tali servizi complementari non possano venire separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento;
- 2) il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari non può, tuttavia, superare il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto principale;

f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purché tali servizi siano conformi a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure di cui al comma terzo; in questo caso il ricorso alla trattativa privata, ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo stimato dei servizi successivi è preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale dell'appalto.

g) In ogni altro caso si applicano le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) , b) e c) .

Quindi sulla base degli articoli 6 e 7 del citato decreto legislativo n.157 , la stazione appaltante può legittimamente deliberare di affidare il servizio a trattativa privata, anche senza preventiva pubblicazione di un bando, ma in questo caso deve spiegare in modo analitico e ragionevole per quale motivo ricorrano i presupposti indicati dalle norme richiamate per poter ricorrere a tale schema, a carattere eccezionale²³.

²³ CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 10 giugno 2002 n. 3208; Per Corte giustizia comunità Europee, 10/04/2003, Commissione CE C. Repubblica federale di Germania, Giur. It., 2003, 1925 le disposizioni dell'art. 11 della Direttiva del Consiglio 92/50/CEE del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, le quali consentono il ricorso alla trattativa privata, costituiscono delle eccezioni al principio della messa in concorrenza degli appalti pubblici e, come tali essere interpretate restrittivamente.



Inoltre per la giurisprudenza il ricorso alla trattativa privata da parte della p.a., sia che avvenga direttamente sia che si proceda ad una gara informale, è considerato dall'ordinamento un metodo straordinario, derogatorio ed eccezionale, per la cui utilizzazione devono ricorrere circostanze particolari; pertanto **è illegittimo il ricorso alla trattativa privata nell'ipotesi dell'affidamento di appalto di servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria ove non ricorrano, e siano espressamente giustificate, le ragioni di urgenza** o le speciali ed eccezionali circostanze previste dalla normativa interna, per le quali non possano essere seguite le ordinarie forme concorrenziali di cui all'art. 41, r.d. 23 maggio 1924 n. 827 ed all'art. 62, d.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902²⁴.

In conclusione della disamina delle risultanze processuali sopra esaminate, anche in relazione alla vigente normativa in tema di appalti, ritiene lo scrivente, ai fini ed agli effetti dell'art. 273 c.p.p., che l'assegnazione diretta del servizio pubblicitario è avvenuta, per il PAGLIARO, in aperta violazione delle norme sopracitate e che, quindi, si sia realizzato quell'atto contrario ai doveri del pubblico amministratore che concretizza, nella presente fattispecie, l'ipotizzato reato di corruzione di cui al capo di imputazione 6) nell'epigrafe della presente ordinanza e che, pertanto, sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico di entrambi gli indagati di cui a tale ultimo capo di imputazione, al momento sotto il primo e preliminare profilo di cui all'art. 273 c.p.p., accogliendo, sempre sotto tale primo e preliminare profilo, la richiesta dei PP.MM. di applicazione di una misura cautelare personale nei loro confronti e riservando all'ultima parte della presente ordinanza la sussistenza o meno di esigenze cautelari a loro carico, prima, e la scelta — dopo — della eventuale misura cautelare personale da applicare agli indagati attinti da gravi indizi di colpevolezza in relazione alle rispettive contestazioni loro mosse.

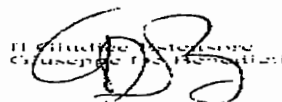
PARTE SECONDA
DELLA SUSSISTENZA DELLE ESIGENZE CAUTELARI
ATTUALI E DELLA SCELTA DELLA CONCRETA MISURA DA

²⁴ T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 14/07/2001, n.2904, Ist. vigilanza Metro Giorno e Notte C. Az. municip. Gas, Foro Amm., 2001; T.A.R. Valle d'Aosta, 11/06/1999, n.98, Ina C. Com. Courmayeur, Foro Amm., 2000, 149

APPLICARE AGLI ATTUALI INDAGATI**(ex artt. 274 e 275 c.p.p.)**

A questo punto, dopo avere esaminato e spiegato nella prima parte della presente ordinanza, quali sono gli atti della indagini preliminari che hanno consentito di far luce sugli episodi di corruzione e finanziamente illecito di candidato in competizione elettorale, sostanzialmente a spese della Pubblica Amministrazione regionale, proprio sulla scorta dei fatti sin qui narrati, ritiene questo Giudice di poter essere solidale con la richiesta dei PP.MM., che ha individuato sul punto a carico di tutti gli indagati di cui all'epigrafe della presente ordinanza le esigenze cautelari attuali ipotizzabili a loro carico di cui alle sole lettera c) dell'art. 274 C.p.p., potendosi sin d'ora effettivamente escludere (dissentendo su tale punto dalla richiesta dei PP.MM.) che a carico di taluno dei tre indagati possa oggi concretamente individuarsi il pericolo di fuga di cui alla lettera b) del citato articolo e, per quanto alla capacità di inquinamento probatorio, che pure i PP.MM. hanno ipotizzato a carico dei tre indagati, questo Giudice dissente — proprio dalla lettura degli atti — in merito alla sussistenza effettiva di tale *periculum libertatis* a loro carico, posto che, in tutta evidenza, proprio la tipologia di indagine, fondata su intercettazioni telefoniche e su acquisizioni documentali, rende di fatto assolutamente impossibile mutare, in futuro, anche senza applicazione di una misura cautelare, un quadro probatorio ormai cristallizzato a carico di ciascuno di essi che potrà essere discusso e diversamente interpretato nell'ottica e con i poteri che spettano alla difesa in qualsiasi stato e grado del presente giudizio, ma che resta, comunque, oggettivamente inalterabile nella sua già valutata entità.

Sotto il profilo del concreto pericolo che le tre persone sottoposte alle indagini commetta reati della stessa specie di quello per questo si procede (ex art.274 lett. c) C.P.P.), va preliminarmente ricordato che in giurisprudenza è pacifico che in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'articolo 274, lettera c), del Cpp, non può ritenersi che tale pericolo sia escluso in modo automatico dallo stato di incensuratezza, giacché la pericolosità sociale dell'indagato può essere desunta,



Giuseppe T. Tassan Din

oltre che dai precedenti penali, anche dai comportamenti o dagli atti concreti posti in essere dall'agente²⁵.

Tali esigenze cautelari si desumono in primo luogo dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti oggetto della presente richiesta dei PP.MM., come già positivamente delibati ex art. 273 c.p.p. nella prima parte di tale ordinanza.

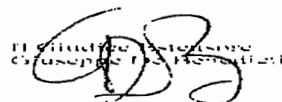
È infatti facile osservare a tal fine come, nella fattispecie, abbiamo due reiterati casi di consumazione, a breve distanza temporale l'una dall'altra, di delitti contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, nonché contro l'ordinato svolgimento della vita politica, e tali modalità di esecuzione delle condotte delittuose, attesa proprio la facilità nella commissione delle stesse, induce questo Giudice a ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede.

La reiterazione sistematica dei menzionati delitti contro la pubblica amministrazione risulta chiaramente ispirata alla logica della sistematica distorsione della scelta del contraente nelle forniture alla P.A. e conseguenziale appropriazione dalle risorse della collettività, nella fattispecie anche per interessi spiccatamente elettorali.

Le modalità di esecuzione delle condotte illecite, atteso proprio il grado assai sofisticato (in relazione ai primi quattro capi di imputazione, ovviamente) di commissione delle stesse, induce a ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede ed è poi il sistema così disvelato nell'oggetto delle presenti indagini il *pactum sceleris* che ha legato insieme nei fatti di cui si è narrato nella prima parte di questa ordinanza l'impresa, la pubblica amministrazione e il potere politico, creando un ben funzionante sistema illecito, quale rivelato dalle risultanze delle indagini preliminari, come tale, per la sua stessa natura, capace di ripetersi, con le stesse modalità, anche in una mutata situazione ambientale.

Proprio precisando quanto scritto dai PP.MM. sull'esistenza di tale sistema (e si riporteranno tra breve le loro esatte parole sul punto), premesso che l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari non deve essere confusa con

²⁵ Vedi di recente Cass., Sez. I, sentenza 14 maggio-10 giugno 2003 n. 25146 - Pres. Fazzioli; Rel. Chieffi; Pm (conf.) Ciampoli; Ric. Franchi.



l'attualità e concretezza delle condotte criminose (perché, ovviamente, per l'applicazione di una misura cautelare il vigente codice di rito non richiede una realizzazione criminosa ancora *in itinere*), per poter configurare a carico da un indagato, sempre che sia stato previamente raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine ad un determinato reato, della sua pericolosità sociale ai sensi dell'art. 274, lett. c). C.p.p. due sono i parametri di riferimento richiesti congiuntamente per la configurabilità, il primo oggettivo, legato alle *"specifiche modalità e circostanze del fatto"*, ed il secondo soggettivo, legato alla personalità concreta dell'indagato, quest'ultima a sua volta desumibile o dai suoi precedenti penali ovvero da *"comportamenti ed atti concreti"*.

Se non sorgono problemi di sorta in merito alle specifiche modalità e circostanze del fatto, oggettivamente ravvicinate nel tempo, gravi e reiterate ai danni della P.A., qualche problema va chiarito in merito alla sussistenza del secondo requisito, quello soggettivo, in ordine alla personalità mostrata dagli indagati nella commissione dei fatti di reato oggetto di indagine anche perché, come è evidente a chiunque, trattandosi di tre persone incensurate e non potendo quindi trarsi un giudizio di pericolosità da loro eventuali precedenti in relazione i reati per cui risultano gravemente indiziati, la valutazione dei loro *"comportamenti o atti concreti"* diventa decisiva per desumerne la personalità.

La Suprema Corte (Cass. V 28.11.1997, n. 5457, Filippi, su Cass. Pen. 1999 n. 374) ha stabilito in un primo temo che *"Il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) C.p.p. non può desumersi dal carattere stesso dei reati contestati, ed in particolare dalla protrazione nel tempo di condotte professionalmente dedite alla perpetrazione di fatti per cui è indagine"*, ma un diverso orientamento della Corte, di gran lunga prevalente, ritiene, al contrario, che *"le specifiche modalità e circostanze del fatto"* di cui alla lettera c) dell'art. 274 C.p.p. ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio relativo alla personalità del soggetto, costituendo la condotta tenuta in occasione della commissione del reato un elemento diretto assai significativo, appunto, per interpretare la personalità degli agenti, sostenendo che: *"Nulla impedisce, pertanto, di attribuire alle medesime modalità e circostanze una duplice valenza, sul piano, cioè della gravità del fatto, ma anche su quello dell'apprezzamento della capacità a delinquere. Né, d'altra*

Il Presidente della Commissione
Giuseppe P. P. P.

parte, lo stato di incensuratezza dimostra automaticamente l'assenza di pericolosità, potendo questa essere desunta, come espressamente previsto dall'art. 274, lett. c), C.p.p., dai comportamenti o dagli atti concreti dell'agente, oltre che dai precedenti penali" (così Cass. Pen. Sez. VI 2.10.1998, n. 2856, Mocci, su Cass. Pen. 1999, n. 1286, CED 211756; conformi anche Cass. Sez. I 6.12.1995, Fiorenti; Cass. Sez. I 18.1.1996, Esposito e Cass. Sez. I 14.6.1996, Serra, nonché Cass. Sez. I 10.6.1997 n. 4064, Sanfilippo e Cass. Sez. III, 24.11.1997, n. 4005, Ibrahimi.

Alla luce di tali pronunzie giurisprudenziali, quindi, appare assurdo sostenere che il Giudice non possa trarre alcuna conseguenza, sul piano soggettivo della valutazione della personalità dell'agente, dalla gravità stessa del reato, dalla sua premeditazione, dal movente dell'azione, dai mezzi predisposti per eseguirla e dal possesso di tali mezzi ancora da parte dell'agente, ecc., per cui il fatto di reato contestato, nelle sue specifiche circostanze e modalità di verifica, costituisce in realtà la principale fonte di analisi della personalità del soggetto, che proprio nel fatto e nella relativa condotta si manifesta e si esprime in maniera genuina, esprimendo schiettamente la sua personalità ed allora l'assenza di precedenti penali (ossia dell'altro requisito cui la legge collega la "personalità pericolosa") diviene circostanza assolutamente neutra, o almeno da relegare in secondo piano (per la scelta della misura, ex art. 275 C.p.p.).

Quindi il Giudice, nell'applicare una qualsiasi misura cautelare, non può certo limitarsi alla valutazione dell'esistenza o meno di precedenti penali a carico dell'indiziato (il che condurrebbe, peraltro, a conseguenze a dir poco aberranti) ma deve necessariamente considerare, tra gli altri parametri, anche la condotta contemporanea o susseguente al reato e ciò vuol dire che nel caso di specie, a carico dei tre indagati per cui si sono ravvisati gravi indizi di colpevolezza per cui i PP.MM. hanno richiesto l'applicazione di una misura cautelare massima, comunque si rileva che una prognosi di pericolosità sociale sfavorevole per loro sotto il detto profilo, ben può fondarsi, sulla valutazione, filtrata ex art. 133 c.p., dei motivi a delinquere del reo e delle modalità reiterate e quanto mai "professionali" di commissione dei due fatti-reato oggetto del presente procedimento penale.

Il Giudice
Giuseppe I. Fiorenti

Si scorge, quindi, nella presente vicenda un compendio di elementi sintomatici di una personalità degli odierni indagati, anche se incensurati, tali da ritenerli comunque soggetti inclini alla reiterazione di tale tipologia di reati, per brama di maggior guadagno per tutti o, comunque, di ulteriori vantaggi sotto il profilo elettorale per il personaggio pubblico, argomenti che, unitamente alle già descritte modalità della loro condotta, inducono ad una valutazione prognostica negativa della loro rispettiva ed attuale pericolosità sociale e, quindi, ad una prognosi assolutamente infausta di recidivazione criminosa nei loro confronti.

Se, infatti, le modalità di commissione del fatto, possono considerarsi, in un certo senso, lo specchio dell'anima di chi lo ha commesso, allora le stesse reiterate ed organizzate modalità di svolgimento dei fatti, la predisposizione di deliberazioni evidentemente in favore del soggetto privato che ha finanziato una campagna elettorale, il tentativo di un illecito ampliamento di appalti di R.S.A. già *ab origine* non legittimamente concessi, e la attuale operatività di una struttura illecita creata e perfezionata a tali fini, che ha commesso tali illecite attività per anni in modo apparentemente regolare, fanno ben ritenere che — ove non fosse applicata alcuna misura cautelare agli indagati gli stessi potrebbero alla prima occasione utile continuare ad operare in tal senso e magari con migliori accorgimenti, per cui si può concordare con i PP.MM. sul fatto che, allo stato, gli indagati proseguirebbero con altissima percentuale di certezza, una volta calmatesi le acque, nel reiterare, eventualmente sotto le spoglie di altre compagini sociali e tramite altri pubblici amministratori le stesse identiche condotte oggi loro contestate nella presente indagine.

Sostanzialmente, quindi, secondo quanto sopra esposto, si può concordare con i PP.MM. circa la loro affermazione sulla esistenza a carico dei tre indagati, parimenti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza nei capi di imputazione loro rispettivamente contestati nell'epigrafe di tale ordinanza cautelare, di esigenze cautelari che possono definirsi attuali, allo stato (sia pur esclusivamente sotto il profilo della possibile reiterazione da parte loro, ove non venga applicata alcuna misura cautelari nei loro confronti, di reati della stessa specie per cui si procede a loro carico), ex art. 274, lett. c), del vigente codice di rito.

Il Giudice
Giuseppe F. F. F. F. F.

A sostegno, infine, della richiesta di imporre agli indagati (a carico dei quali si è individuato il *periculum libertatis* appena sopra esaminato), ex art. 275 c.p.p., la misura cautelare carceraria, i PP.MM. hanno scritto nella loro richiesta, prima sulla personalità dei tre coindagati e sul sistema illecito da loro creato, poi sulla necessità di applicare loro la misura cautelare massima, quanto testualmente segue: *"Nel quadro che si è tratteggiato spicca la figura facente capo a Raffaele Fitto, ex governatore della Regione Puglia ed attualmente Deputato alla Camera.*

Figura che emerge dalle indagini connotata anche da indubbia inclinazione a coltivare rapporti trasversali e sotterranei in funzione dei propri interessi elettorali e più latamente economici.

Titolare di una riconosciuta capacità di stabilire contatti interpersonali a sfondo anche illecito e di una indubbia competenza nella gestione strumentale dei predetti contatti, è in grado di orientare, evidentemente, ogni scelta gestionale a fini di carattere personalistico e patrimoniale.

Il sistema disvelato dalle indagini ha conseguito il monopolio illecito di diversi settori della Pubblica amministrazione, legando attraverso un patto scellerato, l'impresa, la pubblica amministrazione e il potere politico, ciascuno detentore di una utilità di interesse per l'altro e quindi interessato alle utilità conseguibili dall'altro.

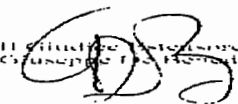
Così impostato il sistema, esso è chiaramente destinato, per la sua stessa natura, a perpetuarsi nel tempo, consolidando i vantaggi che ciascuna delle parti trae.

Assolutamente sintoniche al sistema così delineato, appaiono, oltre al Fitto, anche le figure di Angelucci e di Pagliaro.

Entrambi imprenditori "rampanti" (il primo co-titolare di un autentico impero economico) hanno dimostrato elevata spregiudicatezza e notevole spessore criminale, concorrendo fattivamente, con le proprie condotte criminose, all'affermazione del sistema stesso e traendo utili e vantaggi di rilevante entità.

Queste ultime considerazioni consentono di ritenere, anche per Angelucci e Pagliaro, concreto ed attuale il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede, atteso che la commissione di quella particolare

Il Giudice
Causale T. 1/2011/11



tipologia di reati appare un vero e proprio “modus” di esercitare la propria attività professionale.

La prosecuzione delle indagini -al fine di ulteriormente acclarare il ruolo avuto dai compartecipi nella commissione delle ipotesi di reato oggetto di contestazione nonché di accertare gli esatti confini delle ulteriori ipotesi di reato oggettodi contestazione e in parte pure richiamate all'interno della presente richiesta- non può non considerare il ruolo effettivamente svolto dagli indagati nella attuazione delle alterazioni documentali sia ideologiche che materiali, le quali hanno consentito di commettere le ulteriori fattispecie contestate.

Si pensi, a tal proposito, alla apparenza documentale creata all'interno del gruppo Tosinvest, tale da far risultare che distinte società autonomamente abbiano deciso e disposto il pagamento di somme a beneficio di un partito (peraltro di altra Regione rispetto a quella in cui le stesse società hanno sede e, per la prevalenza, operano) apparenza del tutto smentita dalla “sostanza” che le acquisizioni dopo e le intercettazioni prima hanno ricostruito: tutto è deciso da Angelucci.

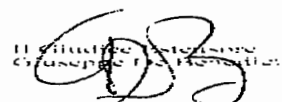
Si pensi alla alterazione -mediante falso ideologico del contenuto degli esiti dell'situttoria- effettuata da Fitto nella relazione alla Giunta, allorquando, parlando in luogo dell'assessore competente, rappresenta una situazione ben diversa dalla realtà.

Si pensi alle fortissime pressioni che egli esercita, a distanza di tempo dalla sconfitta elettorale, sul personale amministrativo della Regione, riuscendo a individuare sempre e comunque persone così legatigli da prestarsi per la commissioni di gravi illegittimità, quando non illeciti penali.

Si consideri la grave alterazione delle prove del reato di illecito finanziamento attuata mediante la triangolazione del pagamento attraverso altro Partito -o altre articolazioni di altro partito.

Sono tutti dati che fondano concretamente ed efficacemente -unitamente a quelli esposti- il pericolo che, ove non ristretti, gli indagati possano gravemente alterare l'acquisizione delle prove ancora in corso.

*Gli indagati hanno evidenziato una **straordinaria capacità di delinquere, con modalità particolarmente subdole.***



Il Presidente della Camera dei Deputati